

Bruxelles, 22 febbraio 2023
(OR. en)

6468/23

Fascicolo interistituzionale:
2023/0002(NLE)

SCH-EVAL 34
SIRIS 15
COMIX 80

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	21 febbraio 2023
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	5952/23
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell' Islanda , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Islanda, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione del 21 febbraio 2023.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2022 dell'applicazione, da parte dell'Islanda, dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 26 giugno al 1° luglio 2022 è stata effettuata una valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen per quanto riguarda l'Islanda. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2023) 180 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.
- (2) L'équipe in loco ha considerato come migliori pratiche: la funzione "hot-hit" per i moduli in entrata, la funzione del sistema di workflow SIRENE che facilita la generazione di richieste di aggiunte di flag e la possibilità per gli utenti finali dell'applicazione LÖKE di seguire facilmente lo stato dei casi che stanno trattando.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (3) È opportuno formulare raccomandazioni sui provvedimenti correttivi che l'Islanda deve adottare per colmare le carenze riscontrate nell'ambito della valutazione. Al fine di assicurare l'applicazione sistematica e il pieno sviluppo del sistema d'informazione Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 9, 15, 20, 21 e 22.
- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali degli Stati membri.
- (5) Il regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio¹ si applica a decorrere dal 1° ottobre 2022. A norma dell'articolo 31, paragrafo 3, di tale regolamento, le attività di follow-up e monitoraggio delle relazioni di valutazione e delle raccomandazioni, a cominciare dalla presentazione dei piani d'azione, sono svolte conformemente al medesimo regolamento.
- (6) Entro due mesi dall'adozione della presente decisione, l'Islanda deve, a norma dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/922, elaborare un piano d'azione volto a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

1 Regolamento (UE) 2022/922 del Consiglio, del 9 giugno 2022, sull'istituzione e sul funzionamento di un meccanismo di valutazione e di monitoraggio per verificare l'applicazione dell'*acquis*, di Schengen, che abroga il regolamento (UE) n. 1053/2013 (GU L 160 del 15.6.2022, pag. 1).

RACCOMANDA:

l'Islanda è invitata a

Ufficio N.SIS

1. aumentare il personale impiegato presso l'ufficio N.SIS per svolgere efficacemente i compiti necessari al corretto funzionamento dell'N.SIS, al supporto e alla manutenzione dell'infrastruttura dell'N.SIS e alla sua integrazione nelle applicazioni nazionali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006¹ e della decisione 2007/533/GAI²;

Centro dati N.SIS

2. garantire che le misure di controllo dell'accesso nell'edificio principale del centro dati siano sufficienti a soddisfare gli standard richiesti per il funzionamento di un'applicazione cruciale ai fini del contrasto;

Centro dati di backup

3. proteggere fisicamente il centro dati di backup e il suo sistema di raffreddamento sul perimetro esterno;
4. garantire che le applicazioni SIS ospitate nel centro dati di backup siano pronte per l'uso e stabilire procedure operative per il recupero in caso di disastro;

1 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).
2 Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

Continuità operativa

5. includere nella documentazione del piano di sicurezza tutte le informazioni riguardanti le operazioni del sito di backup, il processo di ripristino, la registrazione dei rischi e la continuità operativa;

Gestione degli accessi utenti

6. introdurre un'autenticazione a due fattori per l'accesso all'applicazione SIS client;
7. garantire che tutte le postazioni di lavoro dedicate al SIS siano bloccate automaticamente quando non sono in uso e che gli operatori possano utilizzare chiavette USB o accedere a Internet solo in modo sicuro;

Sistema automatico per il riconoscimento delle impronte digitali del SIS (AFIS)

8. sviluppare la possibilità di effettuare ricerche nel SIS-AFIS, in particolare per identificare persone la cui identità non può essere accertata con altri mezzi;
9. accludere impronte digitali alle segnalazioni di persone create nel SIS, se disponibili, conformemente al combinato disposto degli articoli 23 e 20 del regolamento (CE) n. 1987/2006 e della decisione 2007/533/GAI;

Procedure SIRENE per lo scambio di informazioni supplementari

10. impartire al personale che lavora presso il centro di comando e controllo la formazione necessaria per svolgere efficacemente i compiti SIRENE in sostituzione del personale dell'ufficio SIRENE di sera, di notte e la domenica;
11. garantire che i documenti invalidati siano sequestrati dalle autorità di polizia anche quando sono rinvenuti in possesso delle persone a nome delle quali sono stati rilasciati, conformemente alle misure da adottare a norma dell'articolo 39 della decisione 2007/533/GAI;

12. migliorare il livello di automazione nell'applicazione di workflow SIRENE in relazione alle richieste di creazione, aggiornamento e cancellazione di segnalazioni e alla cancellazione delle informazioni supplementari;

Creazione di segnalazioni SIS

13. offrire agli utenti finali la possibilità di inserire segnalazioni SIS su imbarcazioni, motori per imbarcazioni e attrezzature industriali attraverso l'applicazione LÖKE;

Applicazioni di polizia

14. garantire che l'applicazione LÖKE:
- visualizzi gli avvisi relativi alle persone nella prima pagina dopo che è stata effettuata un'interrogazione;
 - consenta interrogazioni su tutte le categorie di oggetti nel SIS e includa le funzioni di ricerca "fuzzy name" e "any name";
 - visualizzi immediatamente agli utenti finali le informazioni corrette relative al riscontro positivo (hit) dall'elenco;
 - visualizzi la misura alternativa quando si ottiene un riscontro positivo su una segnalazione relativa a un mandato d'arresto europeo (articolo 26) a cui l'Islanda ha apposto un indicatore di validità;
15. garantire che il risultato generato da un'interrogazione nell'applicazione LÖKE contenga tutte le informazioni disponibili nella segnalazione SIS (fotografie, impronte digitali, altri file binari quali i mandati d'arresto europei, le connessioni e gli alias), conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006 e all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI;

Applicazioni mobili

16. testare e migliorare ulteriormente l'applicazione mobile LÖKE al fine di garantirne il corretto funzionamento e la piena affidabilità;

Applicazioni per le guardie di frontiera

17. garantire che l'applicazione di interrogazione SIS utilizzata per il controllo di frontiera dia la priorità alla visualizzazione dei riscontri positivi SIS rispetto a quelli di Interpol;
18. migliorare la visualizzazione delle connessioni nell'applicazione di interrogazione SIS utilizzata per il controllo di frontiera;

Direzione per l'immigrazione

19. snellire la procedura per la ricerca delle impronte digitali nel SIS AFIS nel contesto della verifica dei cittadini di paesi terzi che presentano domanda di asilo o di permesso di soggiorno e che non possono essere identificati con altri mezzi;
20. evitare che l'Ufficio immigrazione abbia accesso ai certificati di immatricolazione per veicoli, conformemente all'articolo 40, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI;

Autorità islandese dei trasporti

21. attuare nell'applicazione EKJA le funzioni per effettuare ricerche nelle segnalazioni SIS relative alle targhe, ai certificati di immatricolazione per veicoli e ai numeri di identificazione dei veicoli (VIN) del vecchio sistema, conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1986/2006¹;

1 Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).

22. impedire, nell'applicazione EKJA, la ricerca nel SIS di segnalazioni ai fini di un controllo discreto e specifico, a norma dell'articolo 40, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI;

Formazione

23. impartire agli agenti di polizia, agli investigatori e alle guardie costiere una maggiore formazione sulle materie relative al SIS.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente